



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
AREA ARMI ED ESPLOSIVI

DETEZIONE DI ARMI MUNIZIONI E POLVERI DA CARICAMENTO

Ciascun titolare di una licenza di polizia che abilita all'acquisto di armi, è autorizzato ad acquistare e detenere il seguente materiale:

- N. 3 armi comuni da sparo
- N. 6 armi classificate ad uso sportivo (sia lunghe che corte)
- Un numero illimitato di fucili e carabine che, ai sensi dell'art. 13 della legge 157 del 1992 (sono quelle di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm)
- N. 8 armi Antiche (sono quelle che, ai sensi del D.M. 14 aprile 1982, sono state prodotte prima del 1890 o sono ad avancarica originali), Artistiche o Rare di importanza storica (sono quelle che, sempre in base a quanto previsto dal citato D.M., sono di modello anteriore al 1890 o comunque prodotte in un numero limitato di esemplari – può esserlo anche la singola arma laddove legata ad un particolare evento o personaggio storico).
- N. 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS).
- N. 1500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS).
- 5 kg di polveri da caricamento.

Per superare i quantitativi sopra indicati, il cittadino dovrà munirsi di apposita licenza di collezione, che potrà essere relativa alle armi comuni o a quelle antiche.

Per le munizioni, invece, occorre la speciale licenza di deposito rilasciata dai Prefetti, che può abilitare alla detenzione di un numero superiore di cartucce, in presenza di particolari motivazioni, connesse alle attività sportive o professionali esercitate dal richiedente. In tale ipotesi, le munizioni acquistabili andranno ad aggiungersi a quelle già detenute in forza di quanto previsto dall'art. 97 del Reg. del T.U.L.P.S. e, comunque, saranno soggette all'obbligo di denuncia.

Il possesso di un titolo autorizzatorio (porto d'armi o Nulla Osta) occorre anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stilette, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, tirapugni, ecc.

Per questo genere di armi, tuttavia, la legge, pur imponendo l'obbligo della denuncia, non prevede limiti detentivi e, pertanto, non occorre alcuna autorizzazione per la loro detenzione.

Si ricorda, inoltre, che costituiscono forme di acquisto, oltre al normale contratto di compravendita, anche la cessione tra privati e l'acquisizione mortis causa (eredità); pertanto, anche chi entra in possesso di armi tramite tali forme di acquisto, deve essere titolare di idonea licenza di polizia.

Non occorre alcun titolo, invece, per acquistare e detenere le armi a **Modesta Capacità Offensiva**. Esse sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica monocolpo.

Non rientrano tra queste, tuttavia, le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica o il cui proiettile possa veicolare altre sostanze (splash contact).